

(N. 1053-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 giugno 1955

modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1955 (V. Stampato N. 1672)

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1955

Modificazioni all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Il Provveditore al porto è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La misura delle competenze a lui spettanti sarà fissata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato.

Se è nominato Provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo.

Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento della retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

Art. 2.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo del Provveditorato al porto di Venezia, prevista rispettivamente dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è modificata con la sostituzione dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia al Presidente del Magistrato alle acque o suo rappresentante.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I numeri 9 e 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dal seguente:

« Le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto e quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al Consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative ».

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.